

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE PEDAGOGICA
STEINERIANA SAN MICHELE -
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA EVARISTO
TRENTINI 30

Numero REA: VA - 345527

Codice fiscale: 03366250128

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-08-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato = A = all'atto in data 6 agosto 2013 ai numeri 75/42 di repertorio

Notaio Pietro Bortoluzzi

STATUTO DI COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I

Denominazione - Sede – Durata

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituita, ai sensi della Legge n. 381/1991 una società cooperativa sociale, denominata:.

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PEDAGOGICA STEINERIANA SAN MICHELE - O.N.L.U.S."

La sede è fissata nel Comune di Varese.

L'organo amministrativo può istituire agenzie e uffici anche in altre località, nonché trasferire l'indirizzo della società all'interno dello stesso Comune.

Art. 2 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea anche prima della data di scadenza.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 – Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile e nelle leggi speciali sulle cooperative nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

TITOLO III

Scopo - Oggetto – Esercizio dell'attività

Art. 4 – Regime mutualistico

La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge n. 381/1991, non ha fine di lucro, è retta da scopo mutualistico, e svolge la propria attività mutualistica in funzione dell'oggetto sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte dell'articolo 2521 del codice civile.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, con lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto e quindi la attuazione di servizi socio, assistenziali, educativi e formativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge n. 381/1991.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche. La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei

servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo -

grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

In particolare la Cooperativa opera in stretta collaborazione e accordo con

l'Associazione "ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA di

VARESE", di cui fanno parte, quali associati, i genitori degli allievi che frui-

scono delle attività didattiche ed educative offerte dalla cooperativa, nonché

volontari e sostenitori della cultura steineriana a qualsiasi titolo.

Fin da ora si precisa comunque, con riferimento ai rapporti mutualistici, che la

società è, e sarà obbligata, al rispetto del principio della parità di trattamento,

demandandosi all'organo amministrativo, la facoltà, nei limiti della compati-

bilità del regolamento a predisporre ed approvare, di instaurare ed eseguire

rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione

dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. Si precisa

altresì che è espressamente prevista la facoltà per la società di svolgere la pro-

pria attività anche con i terzi, e i relativi rapporti verranno stabiliti dall'organo

amministrativo valutate le esigenze della cooperativa.

Essa opererà, con l'ausilio dei soci anche per scopi di carattere sociale e soli-

daristico essendo, il carattere della stessa, animato da benemerite motivazioni

di solidarietà verso coloro i quali si trovino in condizioni di bisogno.

Per tale motivo la cooperativa, con delibera dell'organo amministrativo, potrà

aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e

tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizio-

ne ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindaca-

li che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e so-

lidaristico.

Art. 5 – Oggetto sociale

La Cooperativa ha come oggetto la gestione di servizi socioculturali ed educativi, ed in particolare gestirà, in tutto o in parte, la filiera della educazione ispirandosi agli insegnamenti ed ai principi del pensiero e della pedagogia steineriana.

In relazione a ciò, considerato lo scopo mutualistico così come è definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e Privati in genere, la gestione delle seguenti attività socio-sanitarie e/o educative di cui all'art.1, 1° comma punto a), della Legge 8 novembre 1991 n. 381:

a) Servizi educativi, culturali, socio-educativi. In particolare si propone la promozione e la gestione organizzata e coordinata di strutture scolastiche ed educative destinate all'istruzione del grado preparatorio (nidi e scuole materne) e all'istruzione primaria e secondaria, anche con riguardo alla gestione dei servizi socio educativi rivolti a bambini portatori di handicap fisici e psichici, al fine di favorirne il reinserimento reale fattivo all'interno della società moderna;

b) Servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione;

c) Corsi di creatività e artigianato – manualità come occasione di acquisizione di nuove capacità di incontro tra bambini, genitori e giovani;

d) Attività di formazione, consulenza, orientamento sia sui servizi gestiti direttamente che sui servizi per conto terzi;

e) Attività di sensibilizzazione sul territorio attivando le forze creative della

	comunità;	
	f) Attività di sostegno scolastico;	
	g) Attività di sensibilizzazione della comunità locale, al fine di renderla più	
	consapevole e disponibile all'attenzione dell'infanzia e della popolazione gio-	
	vanile, con particolare attenzione al coinvolgimento nell'attività educativa;	
	h) Attività editoriali rivolte anche al mondo della cooperazione e della solida-	
	rietà, con l'eccezione della stampa quotidiana;	
	i) Promozione e sviluppo di iniziative sociali, culturali, ricreative e di solida-	
	rietà;	
	j) Gestione di comunità e centri estivi per le vacanze.	
	Tutte le attività indicate non potranno essere esercitate in contrasto con i prin-	
	cipi pedagogici legati all'antroposofia, secondo quanto riportato negli inse-	
	gnamenti di Rudolf Steiner.	
	Al fine di garantire una effettiva adesione a tali principi la responsabilità pe-	
	dagogica relativa all'istruzione e all'educazione scolastica degli allievi, nel	
	caso di gestione di una scuola steineriana, e, in generale, in tutti gli altri casi, è	
	demandata ad un collegio dei docenti che provvederà a dotarsi di un proprio	
	regolamento che dovrà essere approvato dall'assemblea della cooperativa.	
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà:	
	- Chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dallo	
	Stato, dalla Regione, nonché i contributi e i finanziamenti disposti dagli Enti	
	Pubblici locali in genere e da privati;	
	- Acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, pren-	
	dere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari e im-	
	pianti necessari per lo svolgimento delle attività sociali ivi compresa la pro-	

pria sede;

- Acquistare, prendere e concedere in affitto, in uso o in comodato aree, terreni agricoli per costruirvi gli impianti oggetto dell'attività sociale e condurvi direttamente o indirettamente le attività oggetto dell'attività sociale;

- Dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fiduciari diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Inoltre potrà associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere più efficace la propria azione.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, creditizia e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-

dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 6 – Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, sempre peraltro

privilegiando l'impiego dei propri soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori nella cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, numero 142.

TITOLO IV

Soci

Art. 7 – Requisiti dei soci

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e sono iscritti in una apposita sezione del libro dei Soci; il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei Soci. I Soci volontari sottoscrivono la domanda di socio volontario. Il loro rapporto con la cooperativa è regolato dalla legge. Peculiare caratteristica dei soci volontari è la prestazione a titolo gratuito della loro attività; di conseguenza essi

non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono versati a loro favore contributi assistenziali e previdenziali, ad eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci. Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti negli organi sociali;

c) nuovi soci cooperatori in formazione di cui all'articolo 11 del presente statuto.

Possono essere altresì ammessi come soci anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Possono essere ammessi altresì come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di

	Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge e dallo Statuto;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 34 e seguenti del presente Statuto.	
	Se la richiesta è fatta da persone giuridiche pubbliche o private, fondazioni, associazioni, istituzioni ed enti in genere, deve contenere anche le seguenti indicazioni:	
	- la denominazione o la ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale e l'attività svolta;	
	- la qualità della persona che sottoscrive la domanda ed il nominativo del delegato e responsabile per ogni rapporto tra la stessa e la Cooperativa.	
	La domanda deve essere corredata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto e della deliberazione con cui l'organo statutariamente competente ha deliberato la proposizione della domanda ed ha conferito all'organo di legale rappresen-	

tanza i poteri all'uopo occorrenti.

Art. 9 – Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera, motivatamente in caso di reiezione, entro 60 giorni e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto, la delibera contenente l'integrale motivazione, deve essere comunicata all'interessato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione, entro 8 giorni dalla data della delibera stessa.

Contro la delibera di reiezione, l'interessato può, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre motivato reclamo all'assemblea con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione, indirizzato all'organo amministrativo.

L'assemblea delibera nella prima seduta successiva alla ricezione del reclamo.

Art. 10 – Obblighi dei soci

I soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo.

Essi mettono a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle pre-

stazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, com e previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. E' fatto divieto ai soci di eseguire, in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma, anche in proprio o per conto di terzi, prestazioni e/o attività analoghe, complementari o comunque suscettibili di interferenze con quelle della Cooperativa, salva espressa autorizzazione da rilasciarsi per iscritto dall'organo amministrativo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Cooperativa.

Art. 11 – Categoria speciale per i nuovi soci operatori

I nuovi soci operatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto dei quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale

in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del

periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e

dall'articolo 13) del presente statuto, nonchè nei seguenti casi:

a) per l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) per la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 13).

Art. 12 – Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause atti-

nenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata, motivata comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo a dare certezza della data di ricezione. al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al successivo art. 34 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 – Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, con provvedimento motivato, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Co-	
operativa;	
- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della	
Cooperativa;	
b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal	
precedente articolo 7) senza la prevista autorizzazione dell'organo ammi-	
nistrativo;	
d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai rego-	
lamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote	
sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
cooperativa;	
f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa oppure fomen-	
ta dissidi o disordini fra i soci;	
g) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppu-	
re commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risolu-	
zione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o	
giustificato motivo;	
h) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative sociali, dimostri com-	
pleta mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando	
senza giustificato motivo espresso in forma scritta 3 (tre) assemblee consecu-	
tive;	
Il provvedimento di esclusione deve essere integralmente comunicato,	
all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento od	

altro mezzo idoneo a dare certezze della data di ricezione.

Contro il disconoscimento del recesso e contro il provvedimento di esclusione

di cui ai commi precedenti ed all'art.12, l'interessato può entro 60 giorni dalla

ricezione della comunicazione, proporre ricorso al Collegio Arbitrale di cui

all'art. 34.

Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Lo scioglimento del rapporto sociale, conseguente ad esclusione, determina

anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro Soci, da farsi a cura

degli Amministratori.

Art. 14 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salva diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione

di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione

dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla

data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi

motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà

a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 15 – Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da

essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili

al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e dell'eventuale sovrapprezzo deve essere fatto entro il termine massimo di 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del defunto, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

TITOLO V

Patrimonio sociale, ristorni, bilancio e riparto degli utili

Art. 17 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero), che potranno essere liberate con conferimento in denaro, di crediti o in natura;
- 2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti ed esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- 6) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- 7) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno

essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 19 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate, nonché ai sensi dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 20 – Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-

razione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario di cui alla lettera a) , detratta la quota di cui alla lettera b) ed eventualmente alla lettera c).

Art. 21 – Trasferimento delle quote sociali

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

TITOLO VI

Organi sociali

Art. 22 – Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il collegio dei sindaci se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile se nominato.

Sezione I – Assemblea

Art. 23 – Convocazione

Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo della riunione (che dovrà tenersi nella sede sociale o anche altrove ma in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, avviso da inviarsi a cura dell'organo amministrativo individualmente ai soci nel termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci, ove nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento posto in discussione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'articolo 18

del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'ordine del giorno, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;

la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un notaio.

Art. 24 – Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;

4. la modificazione dello statuto;

5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis C.C..

Art. 25 – Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società, sia in prima, sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 26 – Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'articolo 11 del presente statuto.

Ogni socio persona fisica, ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'articolo 11 del presente statuto.

I soci operatori in uniti di voto plurimo, non possono singolarmente espri-

mere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Qualora superino il detto tetto, il voto plurimo viene ridotto sino al tetto in parola.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per alzata di mano o per iscritto.

Art. 27 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II – Organo amministrativo

Art. 28 – Amministratori

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto

da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo quanto determinato, di volta in volta, dai soci all'atto della nomina.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci.

L'organo amministrativo rimane in carica per tre esercizi e scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 29 – Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in forma collegiale.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere in più luoghi audio e video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui si darà atto nel relativo verbale:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla redazione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

- che sia consentito al Presidente della riunione (disponendo degli strumenti e dei mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni) di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria

	ria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di
	parità dei voti, la proposta si intende respinta.
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e
	dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, tranne quelli riservati dalla legge o dal
	presente statuto all'assemblea.
	Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo.
	a) convocare l'Assemblea dei soci;
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
	c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
	d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli
	altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con
	le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipote-
	che legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire,
	utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi
	operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo
	tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,
	scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
	f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
	g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra

	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli
	enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
	h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore
	determinandone le funzioni e le retribuzioni;
	i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le
	retribuzioni,
	j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla ces-
	sione di quote della Cooperativa;
	k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria ammini-
	strazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora
	richiesto per disposizione di legge o statutaria;
	l) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra
	i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
	m) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società, salva la
	competenza statutaria assembleare;
	n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi.
	In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli ammi-
	nistratori.
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli am-
	ministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e pre-
	cisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate
	dall'articolo 2475, comma 5, C.C. nonché i poteri in materia di ammissione,
	di recesso ed esclusione dei soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 30 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti della delega, all'Amministratore Delegato.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Vice presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposita delibera del Consiglio, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

SEZIONE III – Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 31 – Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, tutti revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia..

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci devono anche:

a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

b) accertare almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti da essa in pegno, cauzione o custodia;

c) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;

d) intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

e) convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale

dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

TITOLO VII

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 32 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge .

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 33 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa o di sua trasformazione, vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 34 – Arbitri e procedimento

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 35, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori, Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-

mina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli art.10 ss. c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale di Varese.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto dei principi del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione,

le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell' Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

ART. 35 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

Art. 36 - Elezione di domicilio, luogo delle comunicazioni.

A tutti gli effetti di legge, i soci che hanno partecipato alla costituzione della società hanno domicilio eletto nel luogo indicato nell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori, in uno dei modi di cui al successivo art. 37; i soci ammessi dopo la costituzione della società eleggono domicilio nel luogo dichiarato nelle rispettive domande di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori in uno dei modi di cui al ripetuto art. 37. Gli Amministratori annotano, senza indugio, nel libro soci le comunicazioni di variazione di domicilio.

Art. 37 – Modo e forma delle comunicazioni.

Ogni comunicazione deve essere eseguita in uno dei seguenti modi:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita senza busta, in modo che il timbro postale risulti apposto sul foglio contenente la comunicazione stessa;
- ovvero mediante lettera consegnata a mano con contestuale restituzione di

copia sottoscritta dal destinatario per attestazione dell'avvenuta ricezione e della data in cui l'ha ricevuta;
 - ovvero mediante telegramma;
 - ovvero mediante atto stragiudiziale notificato a mezzo di Ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 e segg. del Codice di procedura civile;
 ovvero, qualora il socio abbia indicato, nella comunicazione di domicilio ai sensi dell'articolo precedente, il proprio indirizzo di posta elettronica ed abbia espressamente chiesto che ogni comunicazione gli fosse fatta a tale indirizzo, mediante e-mail con conferma di ricezione da parte del destinatario.

Art. 38 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Qualora la cooperativa intenda mantenere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applicano le seguenti clausole che sono inderogabili, devono essere di fatto osservate e possono essere soppresse solo con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria:

- divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;

- obbligo di devolvere, nell'ipotesi di scioglimento della cooperativa o di sua trasformazione, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e gli eventuali dividendi maturati, al fondo mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge, anche speciali, sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art. 2519 Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rodolfo Rossi

Elisabetta Maria Colicchia

Pezzuto Maria Pompilia

Lucia Antonetti

Iuri Pallagrosi

Anna Maria Leoni

Cristian Cavaleri

PIETRO BORTOLUZZI NOTAIO IN VEDANO OLONA (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale e su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Vedano Olona il 7 agosto 2013

PIETRO BORTOLUZZI (L.S.)